

**REGOLAMENTO**

**ACQUEDOTTO**

Approvato con delibera c.c. n. 30 del 26/06/97.  
Modificato con delibera n. 8 del 25/02/00.

## **CAPO 1. – GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO**

### **Art.1 – Gestione del servizio**

Il servizio dell'acqua potabile è esercitato dal Comune di Miane in economia, in base alle vigenti disposizioni legislative per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Le norme tecniche ed amministrative sono previste dal presente regolamento.

## **CAPO 2. – DESTINAZIONE DELL'ACQUEDOTTO**

### **Art.2 – Destinazione dell'acquedotto comunale**

L'acquedotto è destinato innanzi tutto a fornire l'acqua potabile per i pubblici servizi e per uso domestico, poi per gli altri usi previsti dal presente regolamento.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'uso dell'acqua potabile dal civico acquedotto in rapporto ai limiti e all'estensione della rete idrica di distribuzione e della quantità d'acqua potabile disponibile.

### **Art.3 – Casi particolari**

Stante la particolare distribuzione demografica del Comune di Miane e dei Comuni contermini, eventuali richieste d'acqua potabile da parte di persone per abitazioni o terreni limitrofi al territorio comunale e non forniti dall'acquedotto del loro Comune, potranno essere prese in considerazione solo in base all'effettiva disponibilità d'acqua potabile nonché della rete di distribuzione, dando precedenza alle domande d'acqua potabile per uso domestico.

## **CAPO 3. – USI DELL'ACQUA**

### **Art.4 – Tipi di concessioni**

Il Comune accorda, di norma, concessioni d'acqua per i seguenti usi: uso domestico, uso agricolo, uso artigianale e/o industriale, uso commerciale, uso pubblico, uso idranti antincendio, uso cantiere edile, usi diversi.

- A) **USO DOMESTICO:** sono le concessioni accordate a favore delle abitazioni per le normali attività familiari, a condizione che il titolare della concessione e la sua famiglia vi dimorino abitualmente;
- B) **USO AGRICOLO:** sono le concessioni accordate ad agricoltori che dimostrino d'essere tali e riferite alla sola attività d'allevamento del bestiame e zootecnica in genere;
- C) **USO ARTIGIANALE E/O INDUSTRIALE:** sono le concessioni accordate alle attività industriali e artigianali, per uso potabile, igienico e/o tecnologico;

- D) USO COMMERCIALE: sono le concessioni accordate ad utenze di tipo commerciale, intendendosi per tali le attività economiche e professionali produttive di servizi non ricomprese nelle altre tipologie d'usi;
- E) USO PUBBLICO: sono le concessioni accordate agli enti pubblici e ad enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- F) USO IDRANTI ANTINCENDIO: le concessioni per uso d'idranti antincendio possono essere fatte ad enti pubblici e a ditte private alle condizioni del presente regolamento;
- G) USO CANTIERE EDILE: sono le concessioni rilasciate per la costruzione di nuovi fabbricati e la ristrutturazione di fabbricati esistenti privi d'allacciamento;
- H) USI DIVERSI: sono le concessioni accordate per usi ed attività non contemplati nelle altre tipologie di concessioni.  
Le concessioni all'allacciamento per usi diversi sono accordate dall'Ufficio tecnico Comunale sentito il parere della Giunta Comunale, che valuterà di volta in volta la congruità dell'intervento ai costi di gestione e di attivazione in relazione alle politiche di sviluppo del territorio.  
Le altre unità immobiliari adibite ad abitazione, nelle quali il titolare della concessione e la sua famiglia non dimorano abitualmente, sono comprese nella categoria H) USI DIVERSI.

La determinazione dell'uso viene fatta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero Industria, Commercio e artigianato n. 117 del 18.7.1947 riguardante la prevalenza dei consumi.

L'uso cui l'acqua è destinata deve essere espressamente dichiarato sulla domanda e sul contratto di concessione della fornitura; quest'uso non potrà essere variato che previa regolare modifica della concessione in uso. Ai contravventori verrà sospeso il servizio fino all'ordinamento della posizione e al pagamento d'ogni somma eventualmente ancora dovuta.

### **Art.5 – Determinazione delle tariffe**

Ognuno degli usi di cui al precedente art.4, sarà regolato da apposite tariffe, separatamente deliberate dalla Giunta Comunale.

Tali tariffe entreranno in vigore non appena approvate dal Comitato Provinciale Prezzi e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si darà avvio alla procedura d'aggiornamento qualora la verifica dei costi d'esercizio lo esiga, sempre in sintonia con le disposizioni della legislazione vigente.

### **Art.6 – Condotture di distribuzione**

Il servizio d'acqua potabile viene concesso a chiunque ne faccia richiesta, in conformità al precedente art.2, lungo le strade e le zone percorse dalle condutture.

Nel caso di richiesta d'acqua lungo le strade non percorse dalla rete di distribuzione, ovvero con rete insufficiente, la Giunta Comunale deciderà di volta in volta sulla convenienza della concessione e sui contributi straordinari che dovranno essere richiesti ai nuovi utenti a titolo di concorso della spesa.

La condotta principale e le diramazioni fino al contatore, resteranno di proprietà Comunale ed il Comune si riserva la facoltà di allacciare eventualmente altri utenti sulle diramazioni di cui sopra, a suo insindacabile giudizio.

## **CAPO 4. – DOMANDE E CONTRATTI**

### **Art.7 – Domande d'allacciamento**

Le domande di concessione dovranno essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale, nel quale dovrà risultare:

- a) generalità di chi richiede l'utenza: cognome o ragione sociale, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice fiscale e, per le utenze degli esercenti imprese, erti e professioni, il numero di partita IVA;
- b) ubicazione dei locali o proprietà (via, piazza, numero civico, piano);
- c) generalità del proprietario dello stabile, locale o terreno;
- d) destinazione d'uso dei locali o delle aree;
- e) uso cui l'acqua dovrà servire e la qualifica del richiedente che dà diritto a tale uso;
- f) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante

Qualora il richiedente non sia proprietario anche parzialmente della casa, edificio o terreno, alla domanda dovrà essere unito il nulla osta del proprietario o di almeno uno dei comproprietari pro-quota.

### **Art.8 – Titolarità delle concessioni**

Le concessioni sono date direttamente ai proprietari degli stabili purchè siano riscontrate da parte dell'Amministrazione le condizioni idonee per giungere al punto di consegna. Se per l'esecuzione dell'allacciamento si dovessero porre tubazioni, apparecchiature od opere su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario per servitù d'acquedotto e/o di passaggio. In ogni caso il richiedente sarà l'unico responsabile nei confronti dei proprietari dei fondi attraversati. Inoltre nel caso in cui gli apparecchi formanti le prese d'alimentazione dovessero venire posti in luoghi non di proprietà del concessionario, questi dovrà presentare il permesso o le autorizzazioni del caso. Il contributo d'allacciamento e ogni altra spesa inerente e conseguente sarà a carico del richiedente.

### **Art.9 – Contratto**

Il contratto di fornitura del servizio dovrà essere sottoscritto dal richiedente e dal Sindaco alle condizioni del presente Regolamento. Con la firma della concessione l'interessato assume l'obbligo del pagamento d'ogni somma inerente all'esecuzione del contratto. Le concessioni sono fatte di regola col sistema a contatore. Quelle per estinzione incendi sono a bocca libera.

E' comunque vietata in ogni casi la concessione del contratto.

### **Art.10 – Spese di contratto e tasse**

Tutte le spese del contratto e della sua eventuale registrazione sono a carico del concessionario; le spese devono essere versate al Comune all'atto della presentazione della domanda, così dicasi per qualsiasi altra spesa per bolli, diritti ed oneri vari derivanti dalla concessione. Tutte le imposte e

tasse che venissero a gravare in futuro sulle concessioni d'acqua e sugli apparecchi di fornitura e misurazione, saranno a esclusivo carico dell'utente.

### **Art.11 – Durata, scadenza, rinnovazione e revoca del contratto**

I contratti avranno durata per tutto l'anno solare in corso alla data di stipula del contratto, e saranno tacitamente rinnovati di anno in anno, a meno che l'utente non ne chiede la risoluzione con preavviso scritto da comunicarsi, ai sensi dell'Art.12, almeno 30 giorni prima della data in cui ha effetto la risoluzione.

Al momento della risoluzione o della revoca del contratto di fornitura sarà operata, da parte del Comune, la lettura del contatore e addebitati all'utente i costi relativi al consumo con applicazione in dodicesimi (o arrotondamenti per eccesso) della fascia tariffaria di riferimento.

Le concessioni temporanee avranno la durata prevista dal contratto.

Per le concessioni temporanee per cantieri o per altre attività produttive, all'atto della stipulazione del Contratto, si provvederà alla richiesta del versamento anticipato sia delle spese previste in base al seguente Regolamento, sia di un congruo anticipo per nolo contatore e consumo d'acqua nella misura prevista e fissata con delibera della Giunta Comunale in base alle tariffe approvate.

Tali concessioni sono rilasciate per la durata effettiva dei lavori, salvo proroga.  
A chiusura della concessione temporanea si provvederà alle operazioni di conguaglio.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, per gravi motivi o per inadempienze dell'utente, di sospendere o revocare la concessione dell'acqua col semplice preavviso di giorni 10 notificato a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo messo comunale, senza che l'utente possa vantare alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti per eventuali danni.

### **Art.12 – Risoluzione del contratto**

La richiesta di risoluzione del contratto di concessione può essere spedita a mezzo raccomandata A.R., oppure presentata all'ufficio competente che ne rilascerà ricevuta.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualunque momento, sia nei casi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, sia con decisione motivata della Giunta Comunale.

### **Art.13 – Sostituzione di contraente**

Il Comune può concedere all'utente che ne faccia richiesta motivata, di sostituire altri a sé nell'utenza del servizio. Per il perfezionamento dell'operazione il subentrante dovrà stipulare regolare contratto che sostituisca il precedente.

### **Art.14 – Variazione d'indirizzo**

Qualora l'utente dovesse cambiare indirizzo o residenza, è tenuto a comunicare all'ufficio competente, entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento, la variazione; in caso contrario sarà passibile di una sanzione amministrativa da £. 25.000.= a £. 100.000.= e dovrà pagare le spese inerenti all'utenza del servizio fino alla regolarizzazione della nuova utenza o alla risoluzione della precedente.

### **Art.15 – Cessione di fabbricato – decesso dell'utente**

L'utente che procede alla vendita dell'immobile servito d'acqua potabile, è tenuto a darne avviso al Comune, ma continua a rimanere investito degli impegni assunti fino a che non abbia ottenuta la sostituzione del contraente prevista dall'Art.13. in caso di morte dell'utente gli eredi o i suoi aventi

causa devono darne comunicazione al Comune, accettare e sottoscrivere la voltura del contratto a nome anche di uno solo degli eredi, preferibilmente convivente con il deceduto. I subentranti sono tenuti ad utilizzare il servizio conformemente agli usi previsti nel contratto originario.

### **Art.16 – Vincoli e limitazioni della concessione**

E' riservato al Comune il diritto di modificare le condizioni di utilizzo del servizio di acquedotto in virtù di considerazioni di pubblico interesse.

### **Art.17 – Interruzioni – Sospensioni temporanee del rifornimento idrico**

Il Comune fornisce normalmente l'acqua senza interruzioni. Le eventuali interruzioni temporanee per causa di forza maggiore, per lavori nella rete, per guasti o insufficienza delle condutture, per riduzioni nella portata delle sorgenti o dei pozzi, per riduzione di pressione nella rete, per esecuzione di opere pubbliche anche estranee all'acquedotto o per qualsiasi altro motivo, non danno diritto agli utenti a pretendere alcun indennizzo o risarcimento di danni.

Delle interruzioni prevedibili il Comune avrà cura avviso pubblico o privato agli utenti.

Il Comune non assume alcuna garanzia per la pressione dell'acqua nella rete che può subire continue variazioni e gli utenti non possono vantare diritti al riguardo né pretendere indennizzi per aumento, riduzione o mancanza di pressione nelle loro utenze.

### **Art.18 – Limitazioni consumi**

Qualora in periodi di siccità le sorgenti ed i pozzi diminuissero di portata od eccessivi consumi causassero squilibri od insufficienza, il Comune con Pubblico Manifesto potrà, nell'interesse generale, prescrivere incorrendo, in difetto, nelle contravvenzioni che saranno indicate nell'avviso, e, all'occorrenza, anche nella sospensione della fornitura.

### **Art.19 – Idranti antincendio**

Il Comune può fare, su domanda dell'interessato, concessione di allacciamento per idranti antincendio con erogazione libera, senza contatore, regolati da apposite tariffe.

Gli idranti saranno posti in opera dai richiedenti su indicazione del Comune; la manutenzione della condotta e dell'apparecchio per l'idrante antincendio verrà fatta dallo stesso richiedente. La linea, gli idranti e i relativi congegni, di manovra dovranno essere sottoposti a controllo da parte del Comune, e il progettista dovrà rilasciare un documento finale di collaudo e rispondenza ai requisiti progettuali.

La presa sulla rete comunale e le diramazioni per gli idranti antincendio devono essere isolate ed indipendenti da ogni altra derivazione. Solo in casi particolari sarà ammesso che gli idranti antincendio siano collegati ad altra derivazione dandone preventiva comunicazione scritta all'ufficio tecnico comunale.

L'idrante sarà usato solo in caso d'incendio e sarà munito di appositi sigilli; l'utente sarà obbligato a denunciare il Comune, entro il primo giorno successivo non festivo o prefestivo, di aver usato l'idrante antincendio.

Le infrazioni al presente articolo saranno punite con una sanzione amministrativa da £. 100.000.= a £. 500.000.=.

## CAPO 5. – PRESE D'ACQUA

### **Art.20 – Opere presa e derivazione**

Tutte le opere per l'esecuzione della presa e derivazione d'acqua dalla rete stradale fino al contatore compreso, saranno eseguite e mantenute dal Comune e rimarranno di sua proprietà.

Il contatore sarà collocato entro pozzetti in muratura, interrati, con chiusura adeguata o entro nicchie ricavate nella muratura esterna degli edifici, sempre in posti asciutti, riparati dal gelo, lontano da fogne o cunette, di comodo accesso e facile ispezione, il tutto a giudizio insindacabile del Comune.

I pozzetti o nicchie saranno sempre tenuti sgombri perché gli agenti del Comune possano agevolmente accedervi ed eseguire le necessarie verifiche e letture. Gli utenti sono tenuti a prosciugare il pozzetto da eventuali filtrazioni d'acqua piovana ed a liberare il contatore da materiale che fosse penetrato nel pozzetto di custodia.

Qualora gli addetti del Comune per l'accesso e la verifica degli apparecchi di misura dovessero rimuovere o prosciugare o pulire i pozzetti, all'utente sarà addebitato il costo del tempo impiegato per tali lavori.

Qualora per qualsiasi impedimento imputabile all'utente il Comune ritenesse necessario lo spostamento del contatore in altro punto, l'utente è tenuto a sostenerne la spesa . L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di imporre lo spostamento del contatore per oggettive difficoltà nelle operazioni di lettura o di manutenzione. In tale ultimo caso all'utente sarà addebitato il solo costo dei materiali impiegati per lo spostamento.

L'utente deve curare la buona protezione del contatore e degli accessori dello stesso contro il gelo, con materiali di difesa da collocare entro e fuori dal pozzetto, e contro le manomissioni e danneggiamenti di qualsiasi genere. Sarà egli responsabile di qualsiasi danno per congelamenti, incendio, manomissione e rotture per qualsiasi causa, compreso il furto, escluso solo le cause dipendenti dal Comune e dalla costruzione dell'apparecchio.

E' fatto divieto agli utenti di smontare per qualsiasi ragione il contatore e di rompere il sigillo speciale applicato dal comune. In caso di guasti, l'utente deve darne immediata comunicazione al Comune.

Il Comune può in qualsiasi momento cambiare il contatore per revisionatura, taratura, o per sostituzione, dandone notizia scritta all'utente.

Il Comune avrà piena facoltà di far ispezionare i contatori in qualsiasi momento dai suoi incaricati.

Se all'atto dell'ispezione o della rimozione del contatore, oppure in altra circostanza, si riscontrassero alterazioni o danneggiamenti agli apparecchi della derivazione o della misurazione, ne sarà ritenuto responsabile l'utente, il quale dovrà rifondere al Comune la spesa delle riparazioni o della sostituzione.

Qualora in particolari casi, gli utenti chiedessero alla Amministrazione Comunale la rimozione dei contatori per preservarli da eventuali rotture, i richiedenti dovranno versare una somma pari alle spese che il Comune sostiene per la rimozione e la rimessa in opera.

L'utente può altresì richiedere la verifica del contatore, restando a suo carico la spesa relativa, qualora le indicazioni del contatore, a portata ed a pressione normale, risultino contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno.

Se le indicazioni oltrepassano i limiti di tolleranza, la presa sopraddetta, con i relativi lavori di sistemazione, resta a carico del Comune, salvo il caso in cui ci siano responsabilità dell'utente o di terzi.

### **Art.21 – Oneri a carico dell'utente**

Sono per intero a carico dell'utente tutte le spese necessarie per effettuare la presa, intendendosi per presa le opere di derivazione dalla condotta comunale, e relativi accessori, fino al contatore, compreso di pozzetto per il collocamento di questo.

### **Art.23 – Esecuzione della presa**

E' rigorosamente fatto divieto all'utente d'innestare nella sua diramazione, tanto all'esterno che all'interno dello stabile, delle prese d'acqua a favore di altri edifici non contemplati nella concessione, anche se a lui stesso appartenenti.

### **Art.24 – Riparazioni non autorizzate e manomissioni**

E' formalmente proibito all'utente e a chiunque altro manomettere, eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni, ecc. agli apparecchi o tubazioni formanti la presa d'alimentazione, come pure è vietata la rimozione di piombi e/o sigilli. Tali operazioni sono di sola pertinenza del Comune che le farà eseguire da personale autorizzato. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza a quanto stabilito sarà punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000.= a £. 1.000.000.=, nonché il risarcimento dei danni.

L'utente è responsabile verso il Comune delle manomissioni dei danni arrecati da chiunque alla presa di derivazione d'acqua ed al contatore e gli è fatto obbligo di denunciare immediatamente i guasti che si verificano agli impianti. Egli inoltre è tenuto a rimborsare le spese correnti alle relative riparazioni.

### **Art.25 – Obblighi in caso di modifiche**

Se per restauri, adattamenti, modifiche o lavori in genere dello stabile, dovessero rendersi necessarie la rimozione o lo spostamento del contatore, l'utente dovrà avvertire per iscritto e in tempo l'ufficio tecnico comunale, affinché esso possa predisporre l'esecuzione dei lavori occorrenti.

La relativa spesa sarà totalmente a carico dell'utente.

### **Art.26 – Ubicazione dei contatori**

Tutte le utenze saranno munite di contatore che sarà fornito, posto in opera e tenuto in manutenzione dal Comune. Tale apparecchio rimane sempre di proprietà comunale.

Di regola il contatore sarà sistemato immediatamente all'interno nella proprietà dell'utente, vicino al confine della stessa con la strada, nel punto prescelto dal Comune.

Se la derivazione attraversa altre proprietà, l'apparecchio sarà sempre collocato sulle proprietà attraversata vicino al confine con la strada.

In particolari casi il contatore potrà collocarsi in altri punti scelti dal Comune con particolari norme e sotto determinate condizioni per la derivazione, che saranno di volta in volta prescritte.

### **Art.27 – Norme per le costruzioni con più abitazioni**

Ogni unità abitativa deve avere un allacciamento separato con una diramazione distinta innestata sul tubo pubblico dell'acquedotto.

### **Art.28 – Nolo contatore**

Il contatore sarà fornito a spese del Comune e l'utente sarà tenuto al pagamento di un nolo annuo nella misura fissata nella apposita tariffa di cui all'Art.39 del presente Regolamento.

Nel caso di inizio o di cessazione del servizio in corso d'anno, l'importo per nolo del contatore sarà corrisposto dall'utente cessante in dodicesimi, computando il mese di inizio o di cessazione per intero

### **Art.29 – Impianto interno**

Gli impianti di distribuzione privati oltre il contatore e la loro manutenzione vengono fatti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente.

Il comune si riserva la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio.

La condotta nell'interno degli stabili deve essere munita di rubinetto di arresto a chiusura graduale e di un rubinetto di scarico, collocati subito dopo il contatore e dalla minore possibile distanza da lui.

Inoltre la condotta deve essere dotata di idonei dispositivi diretti a garantire il riflusso dell'acqua in un solo senso, l'isolamento della rete di distribuzione degli utenti tra loro e ad evitare il deflusso di acqua già erogata nella condotta idrica comunale per effetto di cadute di pressione, di aspirazione, sifonaggio etc.

E' assolutamente vietato collegare direttamente la condotta interna con apparecchi o tubazioni o recipienti contenenti vapore o acqua calda o non potabile o comunque da altra provenienza e con macchinari in pressione o collegarla con apparecchi di cacciata per latrine, senza interposizione di una vaschetta con rubinetto e galleggiante.

Non sono permessi i serbatoi per la raccolta e la distribuzione di acqua a scopo potabile. Soltanto in caso di comprovato bisogno, tali serbatoi potranno venire concessi dal Comune, che fisserà la modalità di esecuzione perché siano difesi da influenze atmosferiche, inquinamenti o guasti.

Oltre agli accennati divieti e cautele, il comune si riserva di imporre negli impianti interni tutte quelle modifiche, interventi o divieti d'uso che valgano ad impedire, potenziali inquinamenti d'acqua potabile nella rete interna privata e più ancora nella rete comunale di distribuzione.

Resta stabilito fin d'ora quanto segue:

- a) non vi dovranno essere collegamenti diretti delle condutture d'acqua potabile con condotti di fognature e altre condutture d'acqua;
- b) è proibito l'uso di rubinetti a chiusura automatica generanti colpi d'ariete nelle tubazioni;
- c) è vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione di acqua nelle condutture di acqua potabile;

d) libero accesso sarà dovuto agli agenti incaricati in tal comune per ispezioni e verifiche alle diramazioni interne ed agli apparecchi relativi.

L'inadempienza delle sopra specificate disposizioni o a quelle che dovessero venire imposte provocherà la sospensione del servizio d'acqua.

### **Art.30 – Verifica degli impianti**

L'amministrazione comunale si riserva di procedere in ogni tempo all'ispezione o verifica degli impianti interni e dei contatori per constatarne le condizioni di funzionamento, in correlazione anche a quanto già disposto all'art.20.

In caso di opposizioni a tali verifiche verrà sospesa l'erogazione dell'acqua senza che con ciò l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta, o cessi di essere vincolati a tutti gli obblighi contrattuali compreso quello di pagamento del canone.

## **CAPO 6. – CONSUMI**

### **Art.31 – Verifica dei consumi**

La quantità d'acqua somministrata mediante il contatore sarà verificata attraverso letture annuali.

La lettura verrà effettuata tramite personale a ciò incaricato o ditte specializzate o altri enti convenzionati.

Alla lettura potrà presenziare l'utente o un suo familiare al quale il rilevatore dovrà comunicare le cifre rilevate per iscritto.

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento del contatore per un dato periodo di tempo, il computo del consumo di tale periodo si farà in base al consumo giornaliero medio susseguente e precedente.

### **Art.32 – Consumi d'acqua per rotture**

I maggiori consumi rilevati e dipendenti da fughe per rotture saranno a totale carico dell'utente, anche se le stesse non fossero visibili.

L'Amministrazione Comunale, però su richiesta scritta dell'utente ha la facoltà di concedere abbuoni su tali maggiori consumi, fino ad un massimo del 30%, quando risulti accertato che le fughe non potevano essere viste né udite e che l'utente abbia provveduto con sollecitudine alla notifica e richiesta di riparazione della rottura.

La domanda di abbuono sarà presa in considerazione solo per il maggior consumo, accertati in base al precedente articolo 31 nel periodo intercorrente tra l'ultima e penultima lettura.

## CAPO 7. – DIVIETI E RECLAMI

### Art.33 – Divieti

Oltre a quanto già esposto è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne fino al contatore ed il contatore stesso , nonché di manovrare il rubinetto stradale e quello speciale posto prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dalla rete interna dopo il contatore a favore di altre case erogazioni non indicate nella domanda di concessione di cui all'Art.7;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati;
- d) di consentire ad altri, non indicati nella domanda di usufruire dell'utenza;
- e) di inserire direttamente sulle condutture pompe di qualsiasi genere od apparecchi non ammessi;
- f) in genere di disporre dell'acqua oltre i limiti od in modi diversi dalle prescrizioni e norme della concessione e del presente regolamento;
- g) è inoltre severamente proibito adoperare le condutture dell'acquedotto a avvale del contatore, come dispersori di terra per impianti elettrici negli edifici civili. Potrà invece essere concesso il collegamento dell'impianto terra, alle condutture dello acquedotto a monte del contatore, su autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale.

E' rigorosamente vietato agli estranei di accedere alla cabina di manovra delle pompe.

### Art.34 – Penalità

Senza pregiudizio dei casi in cui sia ravvisabile l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria per le violazioni di carattere penale, ogni contravvenzione alle prescrizioni e ai divieti stabiliti nel presente Regolamento sarà possibile in una sanzione amministrativa da £. 200.000 = a £. 2.000.000 = fatto salvo quanto diversamente stabilito nei vari articoli.

Il Comune avrà diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua all'utente fino al pagamento delle sanzioni in cui è incorso e, se nel caso, fino alla rimessa in pristino di ogni cosa.

Delle infrazioni commesse da minorenni rispondono i rispettivi genitori o tutori.

### Art.35 – Allacciamenti fraudolenti

Qualsiasi allacciamento all'acquedotto comunale in difformità a quanto previsto dagli artt.7 e 27 del presente Regolamento, sarà denunciato all'autorità Giudiziaria e sanzionato con una sanzione amministrativa da £. 200.000 = a £. 2.000.000 =; sarà comunque dovuto al Comune il rimborso di tutte le spese inerenti al ripristino della condotta idrica, nonché il pagamento di un consumo forfetario d'acqua, alla tariffa maggiore in uso, pari a mc. 500 per le utenze domestiche e di allevamento, e di mc. 1000 per le utenze industriali, artigianali e commerciali.

### Art.36 – Reclami

Tutti i reclami inerenti all'andamento del servizio e del personale devono essere fatti per iscritto in carta libera direttamente all'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno pure essere presentate le denunce per guasti di apparecchi e condutture. L'ufficio tecnico dovrà far pervenire copia di tali reclami all'ufficio tributi entro 5 giorni.

### Art.37 – Obblighi degli addetti comunali

Gli addetti comunali al servizio dell'acquedotto qualora riscontrassero durante gli interventi, o in occasione della lettura del contatore ovvero in qualsiasi altro caso, anomalie, carenze, disfunzioni o rotture dovranno farne comunicazione scritta all'ufficio tecnico.

## **CAPO 8. – TARIFFE E PAGAMENTI**

### **Art.38 – Canone annuo**

Presso il Comune sarà tenuto uno schedario in ordine alfabetico contenente la registrazione dei consumi.

Il canone annuo verrà determinato dalla somma dovuta per i metri cubi di acqua consumati con l'aggiunta del nolo contatore e di ogni altra somma eventualmente dovuta.

Tale somma verrà messa a ruolo e passata all'ente incaricato della riscossione.

In caso di ritardato pagamento, l'utente deve corrispondere anche l'indennità di mora; trascorsi novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando non sia stato effettuato il pagamento; tale sospensione non libera il concessionario dall'obbligo di rispettare fino al suo termine e non gli dà diritto ad abbuoni, rimborsi o indennità.

I lavori e gli interventi occorrenti per sospendere e riattivare le erogazioni sono a carico dell'utente.

### **Art.39 – Tariffe**

Le tariffe relative al consumo dell'acqua verranno stabilite in conformità al disposto di cui all'Art.5.

Analogamente le tariffe relative alla fornitura, al nolo, alla sostituzione e alla riparazione del contatore saranno fissate con apposita separata deliberazione di Giunta. Anche tali tariffe verranno sottoposte a modifica, con deliberazioni della Giunta Comunale, ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario in base all'aumento dei costi d'esercizio.

Oltre a quanto stabilito nell'Art.5 , nella determinazione delle tariffe la Giunta Comunale dovrà attenersi ai seguenti criteri.

Tariffa di allacciamento:

- dalla condotta principale fino ad un massimo di ml. 10 tariffa base commisurata ai costi di impianto, dei materiali e messa in opera;
- oltre i ml. 10 e per ogni ml. – frazione di esso – in più, un importo aggiuntivo compreso tra il sette e il dieci per cento della tariffa base.

La spesa di allacciamento dovrà essere versata anticipatamente.

Le suddette somme sono comprensive del lavoro di scavo e reinterro della tubazione, della fornitura e posa in opera dei tubi, del pozzetto, della sabbia, della ghiaia e dei pezzi speciali. L'eventuale ripristino del manto d'asfalto sul suolo pubblico viene conteggiato a parte e rimborsato all'Amministrazione. Per eseguire lavori in presenza di opere murarie in cemento o muratura ordinaria in genere o roccia, oltre alla tariffa di allacciamento il Comune provvederà a formulare un preventivo di spesa da comunicare al concessionario che dovrà versare un acconto pari all'80% della maggiore spesa.

A lavori ultimati l'utente dovrà versare al Comune la differenza della spesa effettivamente sostenuta. Per quanto riguarda la riparazione delle rotture, in base al lavoro effettuato ed al materiale sostituito, l'utente a consuntivo dovrà pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma richiesta dall'Amministrazione.

In caso di disdetta dell'utenza con successiva richiesta di allacciamento la tariffa dovrà essere congruamente ridotta e comunque non superiore ad un terzo della tariffa base fissata per l'allacciamento.

Tariffa di consumo:

- previsione di una fascia a tariffa agevolata per consumi fino a 70 mc. annui;
- previsione di una fascia a tariffa base per consumi da 70 mc. a 100 mc. annui;
- previsione di una fascia a tariffa maggiorata per consumi superiori a 100 mc. annui.

Consumo minimo annuo previsto per tutti i tipi di concessioni paria a 70 mc. annui.

Alle concessioni per uso agricolo (art. 4) sarà applicata la tariffa base ridotta del 50%, a condizione che venga installato apposito contatore per l'attività di allevamento del bestiame.

Alle concessioni per uso domestico sarà applicata la tariffa relativa alle fasce di riferimento sopra evidenziate in base ai consumi annui; alle concessioni per usi diversi sarà comunque applicata la tariffa base indipendentemente dalla fascia di riferimento, salvo in ogni caso l'applicazione della tariffa maggiorata per consumi superiori ai 100 mc. annui.

Alle concessioni per uso artigianale e/o industriale, commerciale e cantiere edile sarà applicata la tariffa maggiorata indipendentemente dalla fascia di appartenenza, fermo comunque restando il limite minimo di consumo pari a mc. 70 annui.

Alle concessioni per uso pubblico si applicano le tariffe come per le utenze domestiche.

Per il nolo del contatore la tariffa verrà determinata in base ai costi di acquisto del bene tenuto conto della sua durata media. La tariffa per la sostituzione di pezzi e/o parti componenti la presa di derivazione, compresa la sostituzione dei vetri, verrà fissata in base ai costi di acquisto con l'aggiunta del costo della manodopera necessaria. Per situazioni particolari e nei casi previsti dal regolamento, i costi di intervento verranno determinati di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale tenuto conto di ogni elemento di costo, compreso l'impiego del personale.

In ogni altro caso i costi di intervento, manutenzione e/o sostituzione verranno preventivamente determinati dall'ufficio tecnico comunale.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità di aumentare le tariffe in vigore in misura pari a quella concessa dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli utenti dovranno comunque farsi carico di ogni onere accessorio per imposte, tasse, contributi, canoni e quant'altro si rendesse applicabile in base a disposizioni di legge se ed in quanto applicabili.

#### **Art.40 – Divieti di compensi**

E' vietato agli addetti al servizio dell'acquedotto comunale richiedere e/o accettare mance o compensi da parte degli utenti per qualsiasi servizio prestato su ordine del Comune.

E' altresì vietato agli utenti di remunerare in qualsiasi modo gli addetti comunali per prestazioni inerenti il loro servizio.

## **CAPO 9. REGOLAMENTAZIONI GENERALI**

### **Art.41 – Responsabilità verso terzi**

L'utente è il solo responsabile verso terzi di ogni danno al quale può dar luogo la collocazione in opera dell'allacciamento ed esercizio delle sue diramazioni.

### **Art.42 – Liquidazione e pagamento di lavori a carico dell'utente**

Tutte le opere eseguite a carico dell'utente saranno liquidate secondo tariffa. Rifiutandosi l'utente di consentire all'esecuzione delle opere di manutenzione, riparazione o modifiche delle sue diramazioni, riconosciute necessarie dal Comune, o mancando il pagamento di quanto dovuto relativamente alle opere eseguite a suo carico, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa senza liberare l'utente dagli obblighi assunti in dipendenza del contratto di concessione e senza pregiudizio dell'azione giudiziale. Gli importi non pagati entro un mese dalla data in cui sono stati richiesti, saranno gravati di una penalità del 5 per cento.

### **Art.43 – Conservazione dei suggelli**

L'utente è responsabile della conservazione dei suggelli del contatore, dei rubinetti, e delle saracinesche per alimentazione di bocche antincendio. La rottura e la mancanza di questi suggelli darà luogo ad azione legale ed autorizzerà il comune ad applicare il disposto dell'art.19 ultimo comma.

### **Art.44 – Infrazioni**

Le infrazioni al Regolamento saranno constatate dagli Agenti incaricati mediante processo verbale e potranno provocare l'immediata sospensione dell'erogazione e l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.4-19-35.

## **CAPO 10. – NORME FINALI**

### **Art.45 – Modifiche al Regolamento**

Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento delle varianti ed aggiunte che riterrà necessarie ed opportune e di modificare anche la allegata tariffa dandone notificazione agli utenti mediante pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune secondo le norme dello Statuto.

### **Art.46 – Accettazione del Regolamento**

Con la firma della domanda di concessione l'utente deve dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e delle allegate tariffe e di accettarlo incondizionatamente. Una copia del Regolamento, se richiesta, verrà consegnata agli utenti verso pagamento del costo della stessa.

### **Art.47 – Abrogazione**

Non appena il presente regolamento avrà ottenuto l'approvazione delle competenti autorità verranno abrogate tutte le norme ed i Regolamenti precedenti

### **Art.48 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore oltre che per i nuovi concessionari anche per gli attuali utenti non appena esecutivo ai sensi di legge.

Per quanto concerne le varie tariffe e il nolo contatore sottoposte a separata deliberazione della Giunta Comunale, le stesse entreranno in vigore come disposto dall'Art. del presente Regolamento.

Per quanto riguarda l'articolazione tariffario di cui all'Art.39, questa entrerà in vigore a partire dall'esercizio finanziario 1998, previa approvazione da parte dell'Autorità Amministrativa competente.